



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0071279 P-4.17.1.14
del 07/12/2017



18370187

All' Agenzia per la Coesione Territoriale
Via Sicilia, 162/c
00187 ROMA

e, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato/IGOP
Via XX settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: Ipotesi di accordo relativo al Fondo Unico di Amministrazione anno 2017.

Si fa riferimento all'ipotesi di contratto integrativo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

Al riguardo, nel prendere atto delle allegate precisazioni fornite tramite e-mail del 4 dicembre 2017, con particolare riferimento al numero dei potenziali beneficiari, inferiore al 50%, si fa presente quanto segue.

In relazione al punto 1 dell'ipotesi di accordo, nella parte in cui *"le parti concordano di assegnare ulteriori posizioni economiche al termine della procedura se a seguito della determinazione dei costi effettivi erogati al personale utilmente collocato in graduatoria emergano economie da utilizzare nei limiti dell'importo residuale"*, la disposizione medesima è asseverabile solo se la stessa è finanziata dal fondo unico relativo all'anno 2017 oggetto di certificazione. Non è invece possibile uno scorrimento delle graduatorie formate nell'anno 2017, finanziate dal fondo degli anni successivi.

Resta inteso che le *"ulteriori posizioni economiche"* non dovranno, comunque, superare complessivamente la soglia limite del 50%, con riferimento alla platea dei beneficiari nell'anno di riferimento 2017.

Si rileva, come chiarito nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, che le progressioni economiche decorrono dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie a conclusione delle procedure selettive, secondo il costante orientamento di questo Ufficio condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP e dall'ARAN.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Per quanto attiene al punto 2 dell'ipotesi di accordo "*indennità di flessibilità organizzativa*", si ritiene che la stessa non possa essere asseverabile in assenza di una specifica disposizione del CCNL, dovendo essere ricondotta alla disciplina oraria dei turni, della reperibilità e del lavoro straordinario.

Inoltre, in ordine al punto 3 dell'ipotesi di accordo relativa alla destinazione di quota parte del fondo per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 32 del CCNL 1998/2001, si precisa che i predetti progetti, secondo le prescrizioni di cui al d.lgs n. 150 del 2009, devono essere correlati all'applicazione del sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione.

Si rileva, altresì, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, lett. B), del CCNL 1998/2001, i criteri generali delle discipline rimesse a livello di posto di lavoro devono essere definiti nell'ambito del contratto integrativo dell'Amministrazione, dovendo la contrattazione di posto di lavoro limitarsi alla mera "applicazione e gestione in sede locale della disciplina" definita a livello centrale.

In ordine al punto 4 dell'ipotesi di accordo relativamente alla liquidazione del compenso legato alla produttività con l'indicazione di un elenco di assenze equiparate a presenza, si rinvia a quanto rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP e si ritiene che lo stesso esuli dalla competenza della contrattazione integrativa, per quanto stabilito dal contratto nazionale.

Tutto ciò premesso, con le prescrizioni sopra riportate ed in attesa di acquisire gli elementi di dettaglio richiesti con l'allegata nota del Ministero dell'economia e delle finanze/IGOP, si ritiene che l'ipotesi di accordo non possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. Valerio Talamo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma, 06 DIC. 2017

Al la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva.

Prot. Nr. *212933*
Rif. Prot. Entrata Nr. 201930
Allegati:
Risposta a Nota del: 09/11/2017 n° 64105

OGGETTO: Agenzia per la Coesione Territoriale – Ipotesi di accordo relativo al fondo unico di amministrazione per l'anno 2017.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs.165/2001.

Tale ipotesi dispone l'utilizzo delle risorse complessive del FUA anno 2017 pari ad euro 380.429,63 di cui euro 65.000,00 per il finanziamento degli sviluppi economici del personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2017.

Ai fini dell'integrale utilizzo di quest'ultima somma, secondo quanto previsto dall'art. 1, potranno essere assegnate ulteriori posizioni economiche al termine della procedura sempre che, a "*seguito della determinazione dei costi effettivi erogati al personale utilmente collocato in graduatoria, emergano economie da utilizzare nei limiti della concorrenza dell'importo residuale*".

Atteso che la riferita previsione sembra configurarsi come uno scorrimento di graduatoria, si rinvia sul punto alle definitive valutazioni di codesto Dipartimento.

Con riferimento alla decorrenza economica dei passaggi, stabilita alla data del 1 gennaio 2017, si rappresenta che la stessa è assentibile laddove la conclusione della procedura, con l'approvazione della relativa graduatoria, avvenga entro la fine del corrente anno.

In ordine al rispetto della disposizione recata dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2009, in base alla quale le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, sarebbe utile acquisire elementi di dettaglio, in particolare con riferimento al numero dei potenziali beneficiari delle predette progressioni

si se

economiche al fine di valutare l'effettiva selettività della procedura, considerando anche le progressioni economiche espletate nell'anno 2016.

Si rileva, altresì, al punto 4 dell'ipotesi in esame, l'indicazione, per la liquidazione del compenso legato alla produttività, di un elenco di assenze equiparate a presenze. In proposito, si ritiene che, relativamente alla predetta equiparazione occorra richiamare il disposto dell'articolo 2, comma 32, della legge 203/2008, il quale ricollega la corresponsione del trattamento economico accessorio alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa del dipendente.

Anche su tale aspetto, ci si rimette alle definitive valutazioni di codesto Dipartimento.

Infine, con riferimento alle risorse PON, indicate nell'ipotesi di accordo sottoscritto il 13 luglio 2017, che confluiscono nel fondo unico di amministrazione anno 2017, si fa presente che le stesse potranno essere utilizzate unicamente in presenza di una contrattazione, assoggettata alla procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs.165/2001, che ne definisca i criteri di utilizzo.

Tanto premesso, nel ritenere utile acquisire gli elementi di dettaglio sopra evidenziati al fine di una compiuta valutazione, si rinvia alle definitive determinazioni di codesto Dipartimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

